

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 2021, n. 6

Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici: modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), nonché della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, in materia di contratti pubblici.

(GU n.17 del 30-4-2022)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/Sez. gen. del 23 aprile 2021 - Numero straordinario n. 1)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione dell'art. 15 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

1. Nel comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «la Giunta provinciale, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, può modificare» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura provinciale competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, può modificare».

Art. 2

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), in materia di impianti termici, di autorizzazione allo scarico e di veicoli a motore

1. Gli articoli 6 e 7 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono abrogati.

2. All'art. 8 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «di cui al secondo comma dell'articolo 6 almeno quarantacinque giorni prima dell'effettuazione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla disciplina statale»;

b) nel comma 2 le parole: «dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «a cura dei gestori dello stabilimento»;

c) nel comma 3 le parole: «Qualora i predetti impianti consistano in impianti di combustione o caldaie con potenzialita' complessiva uguale o superiore a 30.000 Kcal/h sono soggetti alla denuncia prevista per gli impianti termici; le eventuali autorizzazioni gia' rilasciate e le domande di autorizzazioni gia' presentate per l'esercizio degli impianti di cui al presente comma decadono e tengono luogo della denuncia prescritta per l'installazione, le trasformazioni e gli ampliamenti degli impianti termici.» sono soppresse.

3. Al comma 7-septies dell'art. 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «edifici adibiti esclusivamente ad abitazione e» sono inserite le seguenti: «da stalle non legate ad attivita' imprenditoriali, nonche' per le acque reflue domestiche aventi recapito in vasca a tenuta,»;

b) dopo le parole: «fino a quando non intervengano modifiche agli edifici o insediamenti» sono inserite le seguenti: «, nonche' al numero o alla tipologia dei capi allevati in stalla,».

4. La lettera b) del comma 1 dell'art. 47 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e' abrogata.

5. All'art. 83 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 le parole: «, nonche' il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai centottanta giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolare una sollecita riutilizzazione» sono soppresse;

b) nel comma 5, dopo le parole: «dalle norme regolamentari previste dall'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.» sono inserite le seguenti: «Per il deposito dei veicoli fuori uso presso i centri di rottamazione si applicano i termini stabiliti dalla normativa statale in materia di deposito preliminare e di messa in riserva.».

6. Il comma 7-septies dell'art. 23 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato dal presente articolo, si applica anche alle autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.

7. I termini previsti dal comma 4 dell'art. 83 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, come modificato dal presente articolo, si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 3

Inserimento dell'art. 18-bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, in materia di acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne

1. Dopo l'art. 18 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e' inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne). - 1. In

attuazione dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta provinciale individua i settori e le attività nei quali le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne o provenienti dalle superfici scolanti sono convogliate e trattate in idonei impianti di depurazione, qualora sussista il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

2. L'obbligo previsto dal comma 1 sussiste nei casi in cui nelle aree esterne sono effettuate le seguenti attività:

- a) lavorazioni o riparazioni meccaniche;
- b) stoccaggio o lavorazione di rifiuti;
- c) stoccaggio, lavorazione, travaso e distribuzione di sostanze pericolose, di oli combustibili, di carburanti, di presidi sanitari e fitosanitari.

3. La Giunta provinciale individua le disposizioni attuative e di prima applicazione di questo articolo.

4. In sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente può determinare le quantità di acque di dilavamento, oltre a quelle di prima pioggia, da raccogliere e trattare nel rispetto di quanto previsto da questo articolo.

5. Dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale prevista da questo articolo cessano di essere applicati l'articolo 14, comma 3, delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5460 (L.p. 27 febbraio 1986, n. 4. Adozione del piano provinciale di risanamento delle acque) nonché, con effetto retroattivo, le prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che, in attuazione del medesimo, hanno previsto obblighi relativi allo scarico in fognatura nera; nei predetti casi, fino all'adeguamento al presente articolo, qualora necessario ed entro i termini individuati dalla deliberazione di cui al comma 3, lo scarico dell'acqua di dilavamento continua ad essere esercitato con le modalità previste nell'autorizzazione medesima.».

Art. 4

Integrazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976), in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica e di titoli a derivare

1. Dopo la lettera i) del comma 4 dell'art. 16-decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e' inserita la seguente:

«i-bis) incentivazione della riduzione dei consumi, della contenenza e della condivisione delle opere di presa o di distribuzione.».

2. Dopo la lettera c) del terzo comma dell'art. 17 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 sono inserite le seguenti:

«c-bis) aggregazione di titoli a derivare in caso di uso in comune dell'opera di presa e disciplina dei titoli in regime di contitolarità in modo da semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi connessi, anche con riguardo a titoli a derivare già costituiti;

c-ter) previsione, per categorie omogenee, di titoli a derivare a carattere generale da acquisire mediante procedura di adesione.».

Art. 5

Inserimento del capo II-bis nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, in materia di riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

1. Dopo l'art. 17.1 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e' inserito il seguente capo:

«Capo II-bis

Riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico».

Art. 6

Inserimento dell'art. 17.2 nella legge provinciale
sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'art. 17.1 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 nel capo II-bis e' inserito il seguente:

«Art. 17.2 (Ambito di applicazione e principi in materia di riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico). - 1. Questo capo disciplina la riassegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore o uguale al limite previsto per la definizione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dalla normativa statale, nel rispetto dei principi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. La riassegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico previste dal comma 1 e' effettuata a seguito dell'accertamento dell'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico, e nel rispetto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, del piano di tutela delle acque, nonche' nel rispetto degli ulteriori criteri ambientali individuati preventivamente in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascuna concessione per la definizione del relativo contenuto.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, se la concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico ha una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e inferiore al limite previsto dal comma 1, la Provincia procede alla riassegnazione nel rispetto dei principi di concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, imparzialita', trasparenza, pubblicita', tutela dell'ambiente, e buon uso delle acque, mediante istruttoria congiunta e comparazione delle domande presentate, secondo quanto previsto dall'articolo 17.3. Queste concessioni sono denominate di seguito "concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico".

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, la Provincia puo' assegnare la concessione, o piu' concessioni in modo congiunto quando la gestione unitaria risulta opportuna sotto il profilo economico-produttivo o gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici, ad una societa' a capitale misto pubblico-privato. Per la costituzione della societa' e l'individuazione del socio privato si applicano il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) e la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse); i termini di indizione della procedura di assegnazione, i requisiti e i criteri di aggiudicazione sono individuati con apposito regolamento, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale n. 4 del 1998. Trova inoltre applicazione l'articolo 17.3, commi 1, 2 e 3.

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, la Provincia puo' assegnare la concessione mediante forme di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

6. Le concessioni di derivazione d'acqua per autoconsumo, di quelle per usi multipli che includono, oltre all'uso a scopo idroelettrico, anche l'uso potabile per servizio pubblico, di quelle per usi multipli in cui l'uso idroelettrico e' funzionalmente connesso ad un uso diverso, di quelle in capo alle cooperative elettriche storiche, nonche' le concessioni di derivazione d'acqua di potenza nominale media annua uguale o inferiore a 220 kW sono rinnovate in favore del concessionario uscente a seguito delle verifiche e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16-decies, comma 3-bis, per quanto riguarda il canone ambientale.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, alle concessioni di derivazioni d'acqua per autoconsumo sono equiparate anche quelle

esercitate dai comuni, anche attraverso società a partecipazione maggioritaria degli stessi, per la produzione di energia da destinare in misura non inferiore all'80 per cento del totale al soddisfacimento del fabbisogno energetico proprio e delle rispettive comunità locali. A tal fine il richiedente dichiara la sussistenza dei requisiti previsti da questo comma presentando una perizia asseverata relativa ai cinque anni antecedenti alla presentazione della richiesta di rinnovo.

8. Al fine di favorire la formazione delle comunità energetiche ai sensi dell'articolo 18-bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012) e in coerenza con le strategie del piano energetico-ambientale provinciale di cui all'articolo 2 della medesima legge, il comma 6 si applica anche alle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico se l'energia prodotta è destinata in misura non inferiore al 70 per cento al soddisfacimento dei fabbisogni di comunità energetiche.

9. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo capo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuate le disposizioni attuative dei commi 6, 7 e 8.».

Art. 7

Inserimento dell'art. 17.3 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'art. 17.2 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 nel capo II-bis è inserito il seguente:

«Art. 17.3 (Disposizioni per la riassegnazione delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico). - 1. La procedura per la riassegnazione delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico è avviata entro tre anni antecedenti la scadenza della concessione.

2. Le concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico sono riassegnate per la durata massima di trent'anni.

3. Entro il termine stabilito dal regolamento previsto dal comma 4, il concessionario uscente consegna alla Provincia una perizia di stima contenente l'indicazione di tutti i beni essenziali per l'esercizio della concessione ed il relativo valore che l'assegnatario interessato all'utilizzo dei medesimi, qualora diverso dal concessionario uscente, corrisponde a quest'ultimo al fine dell'acquisto della proprietà o dell'utilizzo ad altro titolo dei predetti beni, o di parte di essi; entro il medesimo termine il concessionario uscente manifesta l'interesse al rilascio della concessione in suo favore.

4. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti:

a) le procedure comparative, nel rispetto dei principi individuati dall'articolo 17.2, comma 3;

b) i termini di indicazione delle procedure;

c) i termini di presentazione ed i contenuti della perizia di stima di cui al comma 3;

d) i contenuti essenziali dell'avviso pubblico di riassegnazione della concessione, che comprendono la descrizione della concessione e i relativi parametri, i termini per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, i canoni per l'esercizio della concessione, i criteri di comparazione per la valutazione delle domande e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;

e) i requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure;

f) i criteri di comparazione tra le domande di assegnazione, che possono riguardare un progetto conforme all'impianto preesistente oppure un progetto innovativo; tra i criteri di comparazione devono essere previsti la minimizzazione degli effetti su ambiente, clima, biodiversità e paesaggio, nonché l'uso efficiente delle acque, anche mediante forme di gestione integrata tra diversi impianti; tra i medesimi criteri può essere prevista l'offerta al rialzo

sull'importo posto a base di gara pari alla somma del canone demaniale previsto dall'articolo 16-decies, comma 1, e del canone aggiuntivo previsto dall'articolo 17.4.

5. Se per la realizzazione del progetto di derivazione e' necessaria la demolizione di opere preesistenti, l'assegnatario puo' chiedere la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' del progetto ai sensi dell'articolo 1-bis 3, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 1998 anche per acquisire le opere da demolire.

6. Se il progetto di derivazione dell'assegnatario non comporta la demolizione delle opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, ne' il loro acquisto o utilizzo, la Provincia ha il diritto di ritenere senza compenso le medesime opere, oppure di obbligare il concessionario uscente a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.».

Art. 8

Inserimento dell'art. 17.4 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'art. 17.3 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 nel capo II-bis e' inserito il seguente:

«Art. 17.4 (Canone aggiuntivo per l'esercizio delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico oggetto di riassegnazione). - 1. Per l'esercizio delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, oggetto di riassegnazione, alla Provincia e' dovuto, oltre al canone demaniale di cui all'articolo 16-decies, comma 1, il pagamento annuo di un canone aggiuntivo determinato con deliberazione della Giunta provinciale in misura complessiva non inferiore a 9 euro per ogni kW di potenza nominale media annua concessa; la medesima deliberazione individua la quota del canone aggiuntivo da destinare a misure e a interventi di miglioramento ambientale, in una percentuale non inferiore al 20 per cento.

2. Nell'ambito del protocollo di finanza locale e' determinata una quota del canone aggiuntivo previsto dal comma 1, non inferiore al 50 per cento, da destinare ai comuni o loro forme associative territorialmente interessati dalla concessione. Nell'ambito del medesimo protocollo di finanza locale, puo' essere altresì previsto che parte della quota del canone aggiuntivo destinata alle misure e agli interventi di miglioramento ambientale sia attribuita ai comuni o loro forme associative il cui territorio amministrativo sia interessato da opere e alveo sotteso dalle utenze in questione per la realizzazione di interventi di loro interesse, individuandone i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti.».

Art. 9

Inserimento dell'art. 17.5 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'art. 17.4 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 nel capo II-bis e' inserito il seguente:

«Art. 17.5 (Disposizioni transitorie). - 1. Le concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico per le quali il procedimento di rinnovo e' in corso alla data di entrata in vigore di questo capo, a seguito delle verifiche e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17.2, comma 2, sono rinnovate in favore del concessionario uscente secondo quanto previsto da questo comma e, per la determinazione dei canoni, si applica l'articolo 17.4. In considerazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea 14 luglio 2016, cause C-458/14 e C-67/15, tali concessioni sono rinnovate per un periodo pari a quindici anni decorrenti dalla scadenza della concessione, se la stessa e' scaduta entro il 31 dicembre 2016, o pari a dieci anni decorrenti dalla scadenza della concessione, se la stessa e' scaduta successivamente a tale data. Per l'applicazione dell'articolo 17.2,

commi 6, 7 e 8, ai procedimenti di rinnovo in corso alla data di entrata in vigore di questo capo i soggetti interessati presentano apposita istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo capo; la perizia asseverata prevista dal comma 7 dell'articolo 17.2 si riferisce ai cinque anni antecedenti all'entrata in vigore di questo capo. I procedimenti relativi alle istanze presentate ai sensi del precedente periodo sono sospesi fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 17.2, comma 9.

2. La durata del rinnovo previsto dal comma 1 puo' essere aumentata fino a un massimo di ulteriori dieci anni tenendo conto degli impegni contrattuali assunti entro il 31 dicembre 2020, anche relativi agli incentivi riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici (GSE spa), degli investimenti effettuati entro la medesima data e non ancora ammortizzati, nonche' degli interventi che devono essere effettuati a seguito della valutazione di impatto ambientale.

3. Le domande per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP) relative ai procedimenti di rinnovo delle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, che sono state dichiarate improcedibili nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore di questo capo, si considerano presentate alla data di entrata in vigore di questo capo e ad esse si applica quanto previsto dal comma 1.

4. I procedimenti di riassegnazione relativi alle concessioni di medie derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico scadute dopo la data di entrata in vigore di questo capo e fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 17.3, comma 4, sono sospesi fino alla data individuata dal regolamento medesimo. Fino alla predetta data, le concessioni continuano a essere esercitate alle condizioni previste dalla concessione in scadenza o scaduta.

5. Il regolamento previsto dall'articolo 17.3, comma 4, puo' prevedere ulteriori disposizioni transitorie per la prima applicazione di questo capo.

6. In caso di innalzamento del limite previsto dalla normativa statale per la definizione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, le concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo capo, continuano ad essere esercitate fino alla data stabilita dal predetto articolo e alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla medesima data, anche con riguardo alle disposizioni relative ai rapporti tra concessionario e Provincia alla scadenza della concessione.».

Art. 10

Inserimento dell'art. 17.6 nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'art. 17.5 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 nel capo II-bis e' inserito il seguente:

«Art. 17.6 (Clausola valutativa). - 1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di questo capo, e' svolto il controllo sull'attuazione di questo capo, ai sensi e secondo le modalita' previste dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia), che prevede anche il ricorso a forme di partecipazione dei cittadini.».

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, in materia di sbarramenti di ritenuta e bacini d'accumulo idrico

1. All'art. 17-quater della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di tutelare la pubblica incolumita' rispetto a pericoli connessi alla tenuta idraulica, alla stabilita' e alla

resistenza dell'opera, la realizzazione e la modifica delle opere di ritenuta previste da questo capo, ad esclusione di quelle affidate al RID ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1, sono subordinate all'approvazione tecnica del relativo progetto da parte del servizio provinciale competente in materia di dighe, ai sensi del comma 2; nei casi di avvalimento del RID l'approvazione e' fatta sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dal RID.»;

b) nel comma 2 le parole: «L'approvazione del progetto riguarda esclusivamente gli aspetti statici e idraulici» sono sostituite dalle seguenti: «L'approvazione tecnica del progetto prevista dal comma 1 riguarda esclusivamente gli aspetti statici e idraulici»;

c) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: «Fermo restando quanto previsto da questo capo, sono a carico del proprietario o del gestore dell'opera di ritenuta gli obblighi connessi alla custodia dell'opera medesima secondo quanto previsto dalla normativa vigente.»;

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Il servizio provinciale competente in materia di dighe, qualora riscontri anomalie che potrebbero compromettere la tenuta idraulica, la stabilita' e la resistenza dell'opera di ritenuta, anche nel corso della realizzazione della medesima, puo' prescrivere l'esecuzione di specifici interventi non previsti nel progetto al fine di assicurare la pubblica incolumita'.»;

e) nel comma 5 le parole: «per motivi di pubblica incolumita'» sono soppresse;

f) nel comma 7 le parole: «per motivi di pubblica incolumita'» sono soppresse.

2. La lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 17-quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e' abrogata.

3. All'art. 17-sexies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «l'insorgere di eventuali anomalie» sono inserite le seguenti: «che potrebbero compromettere la tenuta idraulica, la stabilita' e la resistenza dell'opera di ritenuta»;

b) nel comma 2, dopo le parole: «carenze strutturali o di manutenzione» sono inserite le seguenti: «che potrebbero compromettere la tenuta idraulica, la stabilita' e la resistenza dell'opera di ritenuta».

Art. 12

Inserimento dell'art. 18-ter nella legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo l'art. 18-bis della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e' inserito il seguente:

«Art. 18-ter (Moratoria al rilascio di nuove concessioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico). - 1. Fino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 55 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in corso alla data di entrata in vigore di questo articolo, e comunque per un periodo non superiore a un anno dalla data di entrata in vigore di questo articolo, non possono essere presentate nuove domande di concessione di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore o uguale al limite previsto per la definizione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dalla normativa statale. Per lo stesso periodo sono sospesi i procedimenti per il rilascio delle concessioni indicate nel periodo precedente, gia' avviati alla data di entrata in vigore di questa legge, nonche' i procedimenti di concessione per l'utilizzazione di acque ad uso diverso da quello idroelettrico, anche avviati successivamente alla data di entrata in vigore di questo articolo, quando le derivazioni inerenti tali procedimenti sono incompatibili con quelle considerate dai procedimenti di concessione di derivazione a scopo idroelettrico sospesi ai sensi di questo comma. Decorso il periodo di sospensione,

e' valutata la coerenza delle domande oggetto dei procedimenti sospesi rispetto al piano aggiornato.

2. La sospensione prevista da questo articolo non si applica ai rinnovi di concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ai sensi del capo II-bis.».

Art. 13

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)

1. Nel comma 1 dell'art. 1.4 della legge provinciale n. 4 del 1998 le parole: «I beni sono acquisiti privi di obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami e di qualsiasi titolo che possa pregiudicare il trasferimento della proprieta', fatto salvo quanto previsto dal comma 2.» sono soppresse.

2. All'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «; l'interesse pubblico prevalente sussiste anche nel caso di diretto utilizzo delle acque pubbliche, anche a scopo idroelettrico, da parte dell'ente proprietario mediante strutture alle proprie dirette dipendenze qualora assuma prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso. Il provvedimento contenente le valutazioni previste da questo comma e' inviato ai ministeri competenti in materia di ambiente e sviluppo economico per eventuali osservazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «. Il provvedimento contenente le valutazioni previste da questo comma e' inviato ai ministeri competenti in materia di ambiente, infrastrutture e sviluppo economico per eventuali osservazioni.»;

b) dopo il comma 1.5 e' inserito il seguente:

«1.5.1. In via ordinaria, la Provincia ricorre alla procedura ad evidenza pubblica prevista dal comma 1.5, lettera a), o a quella per l'individuazione del socio privato della societa' a capitale misto pubblico - privato prevista dalla lettera b) del medesimo comma.»;

c) il comma 1-novies e' abrogato;

d) l'alinnea della lettera h) del comma 2 e' sostituito dal seguente:

«h) nel rispetto del PGUAP, dei criteri ambientali, degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture idriche e delle dighe e delle risultanze delle valutazioni di cui all'articolo 1-bis 1, stabilisce:».

3. All'art. 1-bis 1.2 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «e che non sono stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza di una concessione idroelettrica da parte della Provincia o di altre amministrazioni» sono soppresse;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacita' tecnica e organizzativa:

a) aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi antecedenti alla data di indizione della procedura per l'assegnazione della concessione, un impianto idroelettrico avente potenza nominale media annua pari ad almeno 3000 kW;

b) aver gestito, in un periodo minimo di tre anni antecedenti alla data di indizione della procedura per l'assegnazione della concessione, impianti idroelettrici che abbiano immesso in rete energia elettrica per una quantita' non inferiore a un terzo della producibilita' media attesa dell'impianto.»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere patrimoniale e finanziario:

a) dimostrare di possedere un patrimonio netto, relativo all'ultimo bilancio approvato prima della data di indizione della procedura per l'assegnazione della concessione pari ad almeno 100 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione;

b) essere in possesso di due referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito o da società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il concorrente ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari alla meta' del valore complessivo del piano degli interventi e degli investimenti indicati nel bando di gara ai sensi dell'articolo 1-bis 1, comma 2, lettera f).»;

d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Il bando di gara puo' prevedere i casi in cui e' vietato l'avvalimento.».

4. Dopo l'art. 26-septies della legge provinciale n. 4 del 1998 e' inserito il seguente:

«Art. 26-octies (Disposizioni transitorie concernenti la sperimentazione gestionale). - 1. Nella prima applicazione dell'articolo 1-bis 1, commi 1.5, lettera c), e 1.5.1, la Provincia promuove forme di partenariato ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, e puo' conseguentemente disporre, sulla base di apposito accordo di programma con i comuni territorialmente interessati, il temporaneo mantenimento di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo, allo scopo di attuare un progetto di sperimentazione gestionale per il conseguimento delle seguenti finalita':

a) tutelare la liberta' di iniziativa e l'equilibrio del mercato, promuovendo un'effettiva concorrenza, anche diretta ad evitare la concentrazione delle procedure di assegnazione ed un eccesso di offerta sul territorio provinciale in un ristretto arco temporale;

b) definire criteri e parametri correlati ad uno sviluppo sostenibile duraturo, coerente con l'evoluzione in atto del quadro normativo e programmatico dell'Unione europea, statale e provinciale in materia.

2. La sperimentazione gestionale prevista dal comma 1 e' subordinata alla presentazione alla Provincia, entro 90 giorni decorrenti dalla data stabilita con apposita deliberazione della Giunta provinciale di avvio del procedimento ai sensi di questo articolo, da parte di comuni il cui territorio e' contrassegnato dalla presenza di opere e impianti di cui all'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933 di un progetto recante almeno i seguenti contenuti e requisiti:

a) la concessione o le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico considerate dal progetto sperimentale siano in titolarita' di societa' a prevalente partecipazione diretta o indiretta comunale;

b) il progetto di sperimentazione gestionale presenti una durata determinata in coerenza con il suo sviluppo, conformando conseguentemente la durata delle concessioni di cui alla lettera a) alla durata del progetto sperimentale;

c) le societa' titolari delle concessioni indicate alla lettera a) abbiano condiviso e sottoscritto il progetto di sperimentazione presentato dai comuni alla Provincia;

d) siano indicati le misure e gli investimenti, anche a carattere infrastrutturale, volti a favorire la crescita della comunita' territoriale interessata dal progetto sperimentale, evidenziando anche eventuali convergenze e integrazioni con l'attivazione di comunita' di energia rinnovabile o con la programmazione degli interventi relativi ai giochi olimpici o paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale;

e) il concessionario o i concessionari indicati alle lettere a) e c) devono garantire la devoluzione di almeno il 20 per cento dell'utile annuale netto di impresa da destinare alle finalita' di cui alla lettera d).

3. All'accordo di programma previsto da questo articolo si applica la disciplina stabilita dall'articolo 28 della legge provinciale n. 23 del 1992, tenendo conto delle disposizioni e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge. Ove l'accordo di programma abbia ad oggetto impianti e derivazioni che interessano il

territorio della regione Veneto, resta fermo quanto stabilito dalla legge provinciale 24 luglio 2014, n. 6 (Ratifica ed esecuzione dell'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione d'acqua che interessano il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto non disciplinate dalla legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1).

4. Prima di procedere alla sottoscrizione dell'accordo di programma previsto da questo articolo, la Provincia promuove preliminarmente le occorrenti verifiche presso le pertinenti istituzioni comunitarie, in ragione del contenzioso in materia attivato dalla Commissione europea.».

Art. 14

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' abrogato.

2. Nel comma 3 dell'art. 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «nei casi previsti dal comma 2» sono soppresse.

3. Il comma 13 dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' sostituito dal seguente:

«13. L'articolo 28, come modificato dalla legge provinciale n. 6 del 2021, recante misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 2021 oppure, quando e' ammessa la presentazione di proposte da parte di operatori economici, alle proposte presentate dopo la medesima data.».

Art. 15

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), e abrogazione di disposizioni connesse

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserita la seguente:

«f-bis) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione rischi;».

2. Nel comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «previsti dai piani di gestione» sono inserite le seguenti: «e dai programmi degli interventi».

3. Al comma 1 dell'art. 41 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) i comuni e gli altri soggetti sottoscrittori della convenzione prevista dall'articolo 47 per le zone e i siti gestiti attraverso la rete di riserve;»;

b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) la Provincia, per le zone e i siti che non ricadono nella lettera a), anche quando sono compresi in una rete di riserve.».

4. Nel comma 2 dell'art. 41 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «i soggetti indicati dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti indicati dall'articolo 38, comma 3».

5. Nel comma 5 dell'art. 41 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «La realizzazione degli interventi e' comunque assicurata dai soggetti competenti alla redazione dei piani di gestione nei casi di cui alle lettere a) e b)

del comma 1, dalla struttura provinciale competente in materia di foreste e di conservazione della natura e valorizzazione ambientale, anche in via diretta e con i modi previsti dal titolo IX, capo I, nei casi di cui alla lettera c) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La realizzazione degli interventi e' comunque assicurata dai soggetti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), anche in via diretta e nei modi previsti dal titolo IX, capo I».

6. Nel comma 1 dell'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «si prestano a una gestione unitaria - con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse - nonche' allo sviluppo delle attivita' umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione» sono sostituite dalle seguenti: «si prestano a forme di gestione coordinata con preminente riguardo alla valorizzazione dei fattori di biodiversita', di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali, nonche' alla promozione di attivita' socio-economiche funzionali alle esigenze di conservazione e di sviluppo sostenibile».

7. Dopo il comma 1 dell'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:

«1-bis. La rete di riserve:

a) individua e sviluppa azioni mirate di promozione culturale sui temi della biodiversita' e della sostenibilita', secondo gli obiettivi specificamente definiti dalla convenzione prevista dal comma 2;

b) concorre all'attuazione delle misure di conservazione e del piano di gestione di cui agli articoli 38 e 45;

c) individua e sviluppa interventi per l'integrazione e la coerenza ecologica delle aree che costituiscono la rete;

d) realizza le altre attivita' necessarie al perseguimento delle finalita' del comma 1.».

8. Al comma 2 dell'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «La rete di riserve e' attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni e le comunita' interessate e la Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La rete di riserve e' attivata su base volontaria attraverso una convenzione, di durata novennale, tra i comuni e le comunita' interessate e la Provincia, ed e' gestita attraverso programmi degli interventi di durata triennale»;

b) le parole: «Se sono territorialmente interessati partecipano all'accordo di programma» sono sostituite dalle seguenti: «Se sono territorialmente interessati partecipano alla convenzione»;

c) le parole: «possono partecipare anche i bacini imbriferi montani (BIM)» sono sostituite dalle seguenti: «possono partecipare anche i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani (BIM)»;

d) le parole: «all'accordo di programma puo' partecipare anche il soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «alla convenzione puo' partecipare anche il soggetto».

9. I commi 3, 4 e 7 dell'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono abrogati.

10. Il comma 5 dell'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente:

«5. La convenzione per l'attivazione della rete di riserve individua in un comune, in una comunita' o in un consorzio BIM il soggetto responsabile delle attivita' della rete e i compiti demandatigli, e in particolare quello di coordinare le attivita' programmate dalla rete. La convenzione indica, inoltre:

a) l'ambito territoriale di riferimento;

b) l'analisi del contesto generale dell'ambito territoriale di riferimento - con particolare riguardo agli aspetti di natura ambientale, economica e sociale -, gli obiettivi di carattere generale, le strategie e le specifiche finalita' di tutela, di valorizzazione ambientale e di conservazione, anche con riferimento alle strategie provinciali in materia di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle direttive dell'Unione europea in materia di biodiversita', nonche' di quanto previsto dal comma 1-bis;

c) le modalita' di coordinamento e i ruoli dei soggetti sottoscrittori, nonche' le forme di partecipazione che assicurino il coinvolgimento degli altri soggetti operanti sul territorio.».

11. Il comma 6 dell'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente:

«6. Nel rispetto delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui agli articoli 38 e 45, il programma degli interventi, approvato dai soggetti sottoscrittori della convenzione, definisce gli interventi, le attivita' e il relativo programma finanziario della rete, nei limiti delle risorse stanziare dagli stessi nei rispettivi bilanci e tenendo conto delle tipologie di interventi e attivita' finanziabili dalla Provincia, cosi' come individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 96, comma 4-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalita', le tempistiche e le procedure di approvazione, di modifica e di aggiornamento, nonche' gli elementi essenziali del programma degli interventi - anche attraverso la predisposizione di uno schema tipo - e gli aspetti necessari alla sua attuazione.».

12. Dopo il comma 6 dell'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' inserito il seguente:

«6-bis. Per le aree che interessano le foreste demaniali provinciali e i boschi di proprieta' pubblica, nel predisporre il programma degli interventi previsto dal comma 6 e' assicurata la partecipazione e il raccordo con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali e con i rispettivi proprietari pubblici. Per le aree che interessano beni di uso civico e' assicurata la partecipazione dei soggetti che li amministrano.».

13. Nel comma 8 dell'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «gli interventi possono essere realizzati dai comuni o dalla comunita'» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi possono essere realizzati dai soggetti sottoscrittori della convenzione».

14. Il comma 9 dell'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente:

«9. Se la rete di riserve coinvolge aree protette confinanti con parchi naturali, il programma degli interventi e' redatto in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione del parco.».

15. Il comma 10 dell'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente:

«10. La Provincia promuove e fornisce collaborazione nell'attivazione della rete di riserve. In particolare, con deliberazione della Giunta provinciale, e' approvato uno schema tipo di convenzione.».

16. Nel comma 1 dell'art. 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «nel piano di gestione» sono soppresse.

17. Nel comma 3 dell'art. 49 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «qualora i piani di gestione garantiscano» sono sostituite dalle seguenti: «se la convenzione garantisce».

18. Al comma 1 dell'art. 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: «, tranne quelli relativi alla rete di riserve prevista dall'articolo 47» sono soppresse;

b) nella lettera b) le parole: «dagli articoli 45, comma 6 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 45, comma 6, e delle convenzioni previste dall'articolo 49».

19. Il comma 4 dell'art. 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e' sostituito dal seguente:

«4. Per sostenere la rete di riserve la Provincia finanzia gli interventi e le attivita' previsti dal programma degli interventi e puo' finanziare anche le spese necessarie per il coordinamento e la conduzione della rete di riserve.».

20. E' abrogato l'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, riguardante «Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di

gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)».

21. Le deliberazioni di cui all'art. 47, commi 6 e 10, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come sostituiti dai commi 11 e 15, sono adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Gli accordi di programma sottoscritti prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza e, se scadono entro il 31 dicembre 2021, possono essere prorogati per un periodo massimo di un anno, anche se sono già stati prorogati o rinnovati. I piani di gestione approvati dalla Giunta provinciale prima della sottoscrizione delle convenzioni previste dall'art. 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come modificato da questo articolo, cessano di avere efficacia alla scadenza dell'accordo di programma a cui si riferiscono, ad esclusione delle disposizioni relative alla conservazione della Rete Natura 2000, compresi i monitoraggi, che mantengono efficacia fino alla scadenza del piano di gestione originariamente prevista.

23. Le disposizioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 e del decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg, vigenti alla data di entrata in vigore di questo articolo, ancorché modificate o abrogate, continuano ad applicarsi agli accordi di programma e ai piani di gestione fino ai relativi termini di efficacia definiti dal comma 22.

Art. 16

Integrazione dell'art. 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 40 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: «Per garantire il costante allineamento tra dati catastali e dati tavolari, nell'istanza tavolare telematica il richiedente ha l'obbligo di fornire, mediante compilazione dell'apposito prospetto, le informazioni necessarie per le modifiche agli atti del catasto con riguardo alle particelle edificiali eventualmente interessate dalla creazione o variazione di porzioni materiali.».

Art. 17

Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)

1. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 1 del 1991 le parole: «, previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali, rilasciato» sono sostituite dalla seguente: «rilasciata».

2. Nel comma 1-bis dell'art. 6 della legge provinciale n. 1 del 1991 le parole: «previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli enti locali rilasciato» sono sostituite dalla seguente: «rilasciata».

Art. 18

Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), in materia di contratti pubblici

1. Nel comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: «Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura qualitativa se

necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.» sono soppresse.

2. Nel comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: «Se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa l'offerta tecnica puo' essere valutata anche sulla base di uno o piu' dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge. Si applicano i commi 5, 6 e 6-bis dell'articolo 2; con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, in caso di ricorso esclusivo ad uno o piu' dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 2.».

3. I commi 3, 5-bis e 6-bis dell'art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono abrogati.

4. Dopo il comma 2-quinquies dell'art. 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 e' inserito il seguente:

«2-sexies. Gli articoli 2 e 3, come modificati dall'articolo 18 della legge provinciale n. 6 del 2021, recante misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici, si applicano alle procedure il cui bando e' pubblicato o la cui lettera di invito e' inviata dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 2021.».

5. Dalla data di entrata in vigore di questo articolo sono abrogati i commi 4, 5 e 7 dell'art. 1, i commi 4, 5 e 6 dell'art. 2, l'art. 4, l'art. 5 e l'allegato B del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.

Art. 19

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 aprile 2021

Il Presidente della provincia: Fugatti